

**SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE: L'ESPERIENZA ITALIANA
IN UN CONFRONTO CON QUELLA INGLESE**

DOTT. ROSARIO PIO MESSINA

- **Obiettivo della ricerca**

La ricerca ha avuto ad oggetto le soluzioni penalistiche predisposte dall'ordinamento italiano e da quello inglese per fronteggiare l'omicidio colposo commesso in ambito aziendale. In particolare, obiettivo della ricerca è stato quello di operare un confronto fra le due discipline al fine di valutare quale delle due fosse più aderente al principio penalistico della "responsabilità per fatto proprio", principio che, nel nostro ordinamento, trova tutela nell'art. 27, comma 1, della Costituzione.

- **Attività svolta**

Il presente lavoro di tesi rappresenta l'esito di un'articolata indagine scientifica, condotta attraverso un binario metodologico che ha integrato ricerca dottrinale e analisi giurisprudenziale. In primo luogo, l'indagine si è focalizzata sulla genesi teorica degli istituti e delle discipline oggetto di analisi. Successivamente, l'attenzione è stata rivolta alla dimensione pragmatica del diritto, attraverso lo studio della prassi giurisprudenziale così da verificare la concreta operatività degli istituti.

- **Abstract**

La tesi ha avuto ad oggetto l'analisi della normativa italiana e inglese inerente alla responsabilità da reato degli enti in relazione alle ipotesi di omicidio colposo commesso nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Per quanto riguarda il sistema italiano, l'analisi prende, preliminarmente, il via da una ricostruzione storico-normativa della disciplina della responsabilità da reato degli enti, realizzando, poi, una breve disamina dell'odierno D. lgs. 231/2001.

Ciò premesso, l'elaborato si concentra sui reati inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro come presupposto della responsabilità degli enti. In particolare, da un punto di vista criminologico si rileva che il fenomeno degli incidenti sul lavoro trova la sua genesi in delle scelte di politica aziendale e nelle dinamiche che governano le organizzazioni complesse. Per tali ragioni, è apparsa corretta l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto del decreto 231, dell'art. 25-*septies*, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

L'introduzione dell'art. 25-*septies*, ha, in una prima fase, generato dei problemi di armonizzazione con altri segmenti del sistema 231, parametrato per il contrasto alla sola criminalità dolosa d'impresa.

La principale problematica venuta in rilievo è quella della compatibilità dei reati colposi con il criterio dell'interesse o del vantaggio, di cui all'art. 5 del D. lgs. 231/2001. La soluzione a tale

problematica viene individuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel celeberrimo caso ThyssenKrupp (Cass. pen., Sez. Un., 24/04/2014, n. 38343) secondo le quali il binomio interesse/vantaggio va riferito alla condotta colposa e non all'evento, difatti “è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente”.

Successivamente, l'elaborato ha dedicato un'ampia trattazione alla disciplina dei modelli di organizzazione e gestione nel settore della sicurezza sul lavoro. Invero, in tale particolare settore, la costruzione del modello organizzativo deve avvenire tramite una integrazione fra la “normativa generale”, rappresentata dagli artt. 6 e 7 del D. lgs. 231/2001, e la “normativa speciale”, formata dalle indicazioni inserite nell'art. 30 del D. lgs. 81/2008. Tramite tale normativa è, almeno in teoria, individuabile una netta separazione fra la colpa individuale e la colpa collettiva; in particolare, l'ente non sarà responsabile per l'evento lesivo scaturito dalla violazione della regola cautelare da parte del singolo, ma lo sarà solo ove esso versi in colpa d'organizzazione, cioè nel caso in cui non abbia predisposto le precondizioni organizzative necessarie per il rispetto della specifica regola cautelare.

Esaurita l'analisi della disciplina italiana, l'elaborato ha analizzato la figura del c.d. *Corporate Killing*. Tale disamina inizia con una ricostruzione storico-giurisprudenziale della responsabilità da reato degli enti in Inghilterra, la quale ha origini molto più antiche, addirittura risalenti al 1842 con la sentenza *Birminigham & Glouster Railway Co.* La figura del *Corporate Killing* ha avuto una lunga evoluzione giurisprudenziale, fino alla sua tipizzazione normativa nel 2007 con l'emanazione del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* (c.d. *CMCHA*). Ebbene, tale normativa prevede che ad un ente sarà attribuibile l'evento morte quando questo sia derivante dalla violazione di un dovere di diligenza nei confronti della vittima, purché tale violazione sia generata dalle modalità di organizzazione e gestione dell'attività istituzionale dell'ente predisposte dai soggetti di vertice dell'organigramma societario (c.d. *management failure*).

In ultima analisi, la disciplina inglese fonda la responsabilità dell'ente su un fallimento organizzativo che sia derivato da una *mala gestio* degli organi apicali, a differenza della normativa italiana, la quale cerca di trovare una colpevolezza propria della persona giuridica tramite la disciplina del modello di organizzazione e gestione.

In conclusione, la ricerca svolta ha evidenziato che la disciplina italiana, ancorché foriera di problematiche, contiene al suo interno degli elementi che consentono una maggiore conformità al modello della responsabilità per fatto proprio dell'ente rispetto al modello teorizzato dal *CMCHA* che, seppur con importanti innovazioni, sembra ancora troppo legato ad una visione antropomorfa della responsabilità da reato delle persone giuridiche.